

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N 13519 DI RACCOLTA

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, della legge 383/00, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia

l'Associazione di promozione sociale denominata:

ACCADEMIA CHIRURGICA "DURANTE SCACCHI" A.P.S..

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Accademia Chirurgica è intitolata a Durante Scacchi, Chirurgo Fabrianese che nel 1597 scrisse il libro di medicina e tecniche chirurgiche "Subsidium Medicinae".

L'associazione può aderire a quegli organismi nazionali ed internazionali che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L'associazione ha sede legale in Fabriano (AN) Vicolo Durante Scacchi n. 3.

L'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Possono essere istituite altre sedi operative e può essere modificata e/o ampliata la sede legale ed operativa principale senza necessità di integrare il presente statuto anche nell'ipotesi di trasferimento della sede ad altro comune, se non la

semplice comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce anche nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati ed esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione, che non ha fine di lucro neanche indiretto, opera nell'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi:

assenza di fini di lucro, democraticità della struttura,

elettività delle cariche associative nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne e la gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale volti a:

- migliorare lo stato di salute delle persone;
- diffondere la cultura della prevenzione.

L'associazione esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale, quali:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 08.11.2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104, e alla legge 22.06.2016 n. 112 e successive modificazioni.

- interventi e prestazioni sanitarie

- prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- Formazione universitaria e postuniversitaria.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- promuovere, facilitare e favorire la cultura della prevenzione nella salute, attraverso interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie, educazione, istruzione e formazione in ambito professionale e non;

- promuovere, organizzare, realizzare e gestire eventi, corsi di formazione e di specializzazione, di aggiornamenti tecnico professionali, stages, convegni e attività varie che possano contribuire al miglioramento delle conoscenze, all'incremento delle esperienze, allo studio e alla ricerca nel campo della medicina e chirurgia, della psicologia e della salute pubblica. Destinatari delle attività saranno medici chirurghi, soprattutto giovani, operatori sanitari e di discipline parasanitarie, enti ed istituzioni pubbliche e private nel campo della sanità, dell'alimentazione;

- erogare prestazioni di ogni genere in campo medico, specialistico e paramedico. In tale ambito l'associazione si impegna a promuovere offerte di prestazioni a basso costo per l'utenza in un ottica di medicina sociale e sostenibile;

- promuovere indagini di screening e di medicina preventiva e

predittiva, anche in accordo con sponsor pubblici e privati,

nell'ambito di esami con comprovate prove scientifiche e di efficacia;

- organizzare e gestire studi e ricerche nel campo della medicina;

- svolgere attività di editoria cartacea e on line, redigere articoli, pubblicare libri, produrre films, dvd, e quanto altro per il raggiungimento degli obiettivi.

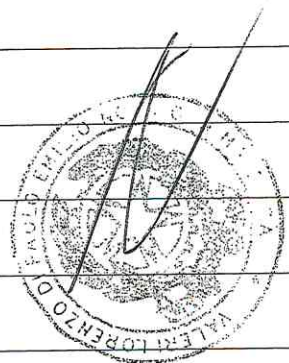
Per tali fini l'Accademia Chirurgica "Durante Scacchi" A.P.S. può collaborare con enti ed istituzioni pubbliche e private, (universitarie, ospedaliere, accademiche) sia sanitarie che di altro settore purché coerente con gli scopi dell'associazione, nonché con aziende e singoli professionisti, nazionali e internazionali.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta



giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Le categorie degli associati sono le seguenti:

Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, i quali partecipano all'Assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte, per impedimento definitivo o per mancato versamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Soci Ordinari: sono Soci ordinari le persone che fanno richiesta di adesione presentando formale domanda e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Soci Sostenitori: sono Soci sostenitori le persone che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Soci Benemeriti: sono persone insigni nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Ai soci benemeriti possono essere affidati speciali incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell'interesse dell'Associazione. Essi partecipano

all'Assemblea Generale ma senza diritto di voto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte della associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 10,00 (dieci/00) per il socio ordinario e un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) per il socio sostenitore.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;

votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e devono aver effettuato il versamento della quota associativa entro il giorno 30 (trenta) del primo del mese di ciascun anno finanziario.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'adesione all'Associazione da parte dei Soci comporta:

- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità



e dei suoi regolamenti;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

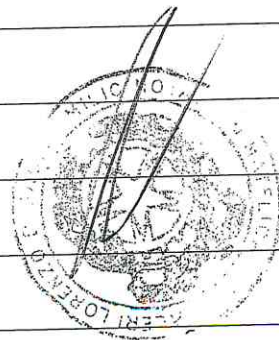
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



	7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano	
	agli operatori volontari del servizio civile universale, al	
	personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle	
	attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché	
	agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21	
	marzo 2001, n. 74.	
	ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)	
	Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione	
	scritta all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.	
	Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o	
	assume un comportamento scorretto può essere escluso	
	dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea	
	con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni	
	dell'interessato.	
	E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.	
	ART. 10 - (Organi sociali)	
	Gli organi dell'associazione sono:	
	-Assemblea dei soci,	
	-Consiglio Direttivo,	
	-Presidente,	
	-Organo di controllo (eventuale)	
	-Organo di revisione (eventuale)	
	-Collegio dei Probiviri (eventuale)	
	ART. 11 - (Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta	

da tutti i soci. Tutti i soci fondatori e ordinari in regola con le disposizioni del presente statuto vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email e/o altro mezzo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e per fornire le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea straordinaria è quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ; in caso di suo

impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente su delega del Presidente, o da persona designata dall'Assemblea. Delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato dall'assemblea e resta conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci (maggioranza inderogabile).

ART. 14 - (Verbalizzazione)

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,

comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali chiedendone copia al Consiglio direttivo.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo o organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per un triennio.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli

appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo, se previsto)

Il Direttivo, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere di nominare un Organo di controllo. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto conformemente a quanto richiesto dalla legge. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

Il Direttivo, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare un Revisore unico o il

Collegio dei Revisori dei Conti. E formato da un revisore

contabile iscritto al relativo registro. Il Collegio è un

organo di controllo amministrativo finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti

nominati dall'assemblea dei soci tra persone di comprovata

competenza e professionalità, non necessariamente aderenti

all'associazione. Il Collegio rimane in carica per lo stesso

tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta

delle scritture contabili e lo stato della cassa

dell'associazione.

Verifica il bilancio/rendiconto economico finanziario

consuntivo e preventivo e presenta all'Associazione dei soci

una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale

da trascrivere in apposito libro.

Art. 19 - (Collegio dei Probiviri se previsto)

Il Direttivo, se lo ritiene opportuno o lo impone la legge,

può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme

statutarie e regolamentari, quello di amichevole compositore

nel caso di liti all'interno dell'associazione, organo di

garanzia per giudicare su eventuali ricorsi.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre.

ART. 20 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote d'iscrizione e dai contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- dai versamenti aggiuntivi e dai corrispettivi specifici effettuati dagli associati, da aziende, Enti, altre associazioni in relazione alle varie attività istituzionali, sociali e /o complementari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili

e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione/ Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

F.TO : PIERO GUIDARELLI

" : LORENZO VALERI